



*Dipartimento per lo sviluppo
e la coesione economica
ex art.10 legge n.125/2013*

Regione Umbria

*Ministero dell'Ambiente,
tutela del territorio
e del mare*

Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006

(Delibera CIPE n. 95/2012)

“Accordo di programma quadro in materia di difesa del suolo”

II Atto Integrativo

ARTICOLATO

Roma, Settembre 2014

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 inerente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale – Divisioni - del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO l'art. 10 del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sulla nuova organizzazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, in avvalimento al Ministro per la Coesione Territoriale;

VISTO il D.P.R. n. 167 del 29 Aprile 2011 recante "Modifica del Decreto ministeriale 2 aprile 2009 n.307. Rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito della struttura dell'Amministrazione definita con Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., concernente norme in materia ambientale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il “Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS”, trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante “Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007”;

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 in

particolare il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ);

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della ~~sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;~~

VISTA la Delibera CIPE del 11 Luglio 2012 n. 78 "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013" in particolare il punto n. 4 che specifica l'obbligo di sottoscrivere gli APQ nei casi in cui il CIPE, in sede di presa d'atto, avesse già prescritto il ricorso all'APQ;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con la legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", che al Capo III, art. 10 prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e che il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020";

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Umbria sottoscritta in data 3 marzo 1999, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo sottoscritto in data 16 luglio 2001 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e la Regione Umbria e l'atto integrativo aggiuntivo;

RILEVATO che in corso di attuazione degli interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro dell'Intesa sono state accertate economie di spesa a valere sulle risorse FSC 1999-2006 e con DGR n. 1541/2011 è stata approvata la proposta di riprogrammazione delle stesse ed inviata ai vari Tavoli dei sottoscrittori per il parere di competenza al fine di consentire il loro utilizzo per gli interventi destinatari, tra i quali è ricompreso l'intervento denominato "Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto".;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009, n. 140, "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009, n. 135, modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTA la comunicazione in data 5 marzo 2012 con la quale il Ministero dell'Ambiente del Territorio e Difesa del Mare Direzione Generale Tutela del Territorio e Risorse Idriche ha espresso parere favorevole riguardo a quanto proposto;

ATTESO che il CIPE con la delibera n. 41/2012, già citata, ha in parte ridefinito e/o meglio specificato le regole per la riprogrammazione dei PAR regionali rispetto a quanto stabilito originariamente con la delibera CIPE n.166/2007. In particolare, con tale provvedimento è stabilito, tra l'altro, che le riprogrammazioni di risorse che eccedano il 5% delle assegnazioni FSC 2000-2006, come nel caso della Regione Umbria, sono sottoposte alle decisioni del CIPE e di conseguenza la quota restante è subordinata al parere dei competenti Tavoli dei sottoscrittori.

VISTA la Delibera CIPE del 3 agosto 2012 n. 95 "Fondo per lo sviluppo e la coesione. Regione Umbria – Riprogrammazione delle residue risorse 2000-2006", che approva la programmazione delle risorse residue FSC 2000-2006 relative alla Regione Umbria pari a € 17.415.000,00 nei settori Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, Difesa del suolo, Viabilità e Infrastrutture aree industriali, prevedendo contestualmente:

- il ricorso all'Accordo di programma quadro rafforzato di cui alla delibera CIPE n. 41/2012;
- l'attività di controllo da parte dell'autorità di audit;
- la verifica da parte del MISE dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo.

VISTA la Deliberazione n 287 del 17 marzo 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato il manuale del Sistema di Gestione e Controllo degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui al punto 1.1 della delibera CIPE n.95/2012 ed ha individuato l'organismo di controllo per detti interventi, denominato Autorità di Audit (AdA), nel Servizio regionale Controlli Comunitari, con l'incarico di espletare un'attività di controllo di secondo livello al fine di valutare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo adottato e garantire anche il rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità della spesa.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 23 giugno 2014 n.738 con oggetto: Intesa Istituzionale di Programma. Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006. Delibera CIPE 95/2012. Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro rafforzato in materia di difesa del suolo con relativi materiali allegati e inserimento dell'intervento "Lavori di sistemazione idraulica Torrente Carcaione in Comune di Orvieto".

Tutto ciò premesso

il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

la Regione Umbria

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SECONDO ATTO INTEGRATIVO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:
"Programma degli interventi" non immediatamente cantierabili corredato di:
 - 1.a Relazione tecnica completa di cronoprogramma;
 - 1.b Scheda riferita all'intervento;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;"Sistema di gestione e controllo".
3. La scheda riferita all'intervento di cui all' allegato 1.b è compilata all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 2 *Definizioni*

Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:

- a) per "Accordo", il presente Accordo di programma quadro in materia di Difesa del suolo - secondo atto integrativo;
- b) per "Parti", i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
- c) per "Intervento", ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
- d) per "Programma di interventi", l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
- e) per "Interventi cantierabili", quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
- f) per "Interventi non cantierabili", quelli per i quali non sussistono le condizioni necessarie per esperire la procedura di gara;
- g) per "Sistema gestione progetti" ovvero "SGP" gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- h) per "Relazione tecnica", il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
- i) per "Scheda", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica inserita tramite SGP nella banca dati del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del

- procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
- j) per "Responsabile Unico delle Parti" (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nel Responsabile della Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
 - k) per "Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro" (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto della normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e del personale, è individuato tra i dirigenti regionali;
 - l) per "Responsabile dell'Intervento", il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale "Responsabile unico del procedimento" ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
 - m) per "Tavolo dei Sottoscrittori", il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
 - n) per "Sistema di gestione e controllo" (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e i relativi soggetti a ciò deputati, che accertano il rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità della spesa.

Articolo 3 **Oggetto e finalità**

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione idraulica torrente Carcaione in Comune di Orvieto".
2. Il RUA provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei Sottoscrittori della conclusione della fase progettuale dell'intervento di cui al punto 1, con conseguente eventuale integrazione ed aggiornamento degli allegati 1.a, 1.b, 1.c.

Articolo 4 **Contenuto degli allegati**

1. L'allegato "Programma degli interventi" è composto da:
 - 1.a "relazione tecnica" in cui sono riportati i seguenti elementi: descrizione dell'intervento, risultati attesi e cronoprogramma con la tempistica prevista per la chiusura della progettazione utile a consentire l'espletamento della procedura di gara;
 - 1.b "scheda-intervento" in cui è riportata la scheda informatica relativa all'intervento;
 - 1.c. "Piano finanziario per annualità" in cui è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale dell'intervento.

2. Nell'allegato "Sistema di gestione e controllo" è riportato il manuale del SIGECO del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2000-2006 - Interventi delibera CIPE n.95/2012 (adottato con DGR n. 287/2014)

Articolo 5 **Copertura finanziaria**

1. La copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente Accordo ammonta a euro 1.500.000,00 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. FSC 2000/2006 ex delibera CIPE 135/1999 per 174.325,16 euro;
 - b. FSC 2000/2006 ex delibera CIPE 20/2004 per 62.068,57 euro;
 - c. FSC 2000/2006 ex delibera CIPE 19/2004 per 1.263.606,27 euro.
2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, garantisce:
 - la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
 - la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
3. Relativamente a tale intervento, al momento del passaggio dello stesso alla fase realizzativa, il RUA ne garantisce contestualmente la sostenibilità finanziaria e gestionale, nei termini sopra detti, con nota formale da trasmettere a tutti i soggetti sottoscrittori.

Articolo 6 **Obblighi delle Parti**

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'allegato 1, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e

- strumentali, garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
- b. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, garantisce, ove necessario, l'esecuzione delle attività e istruttorie tecniche che rientrano nella sua competenza e la correlativa attivazione delle risorse umane a ciò necessarie;
 - c. la Regione Umbria garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate nell'allegato 1; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio tramite SGP nella banca dati del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'allegato citato e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario dell'intervento, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo dell'intervento;
 - d. ogni anno, successivamente all'adozione del RAE e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno (qualora l'accordo sia sottoscritto oltre il 30 giugno la scadenza è riferita all'anno successivo alla stipula) su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori, se necessario, l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
 - b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
 - c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio

- utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi.
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
 - e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
-

Articolo 7 **Riprogrammazione delle economie**

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità alla delibera CIPE n. 41/2012 e secondo le procedure previste nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo e le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dall'intervento incluso nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8 **Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo**

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nella "scheda" allegata al presente Accordo;

- b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. a proporre, gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
 - d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
 - f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale unitaria nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i.
3. Al Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Articolo 9
Responsabile Unico delle Parti

1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. Il RUPA regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7.

Articolo 10
Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Dirigente *protempore* del Servizio Difesa del suolo della Direzione Regionale Risorsa

Umbria. Federalismo, Risorse finanziarie, Umane e Strumentali della Regione Umbria.

2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
 - a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - b. coordinare il processo complessivo di realizzazione dell'intervento previsto nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dell'intervento, di cui al successivo articolo 11, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
 - d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale;
 - e. coordinare i Responsabili dell'intervento nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dell'intervento nel sistema SGP;
 - f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
 - g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
 - h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
 - i. comunicare al Soggetto responsabile di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 11.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dell'intervento

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:

 - a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a

punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;

- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per l'intervento deve essere individuato almeno un:
 - a. indicatore di realizzazione fisica
 - b. indicatore occupazionale.
2. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a), b) del precedente punto 1, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di monitoraggio;
 - c. un valore raggiunto in sede di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione effettua una valutazione *in itinere* dell'intervento incluso nel presente Accordo. Tale valutazione integra il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione dell'intervento la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL per le valutazioni di competenza.

Articolo 14
Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato “Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS”(ora FSC), nel Manuale per la gestione ed il controllo regionale e in successive disposizioni attuative del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al comma precedente.

Articolo 15
Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative da parte dei soggetti di cui al punto 4 del presente articolo che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno (l'anno decorre dalla data effettiva di inizio lavori);
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica.
4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione competente del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica attivare una verifica diretta documentale o in loco oppure di avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento stesso. L'attivazione delle verifiche, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.

5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
 - a. rimuovere le criticità intervenute;
 - b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
 - c. l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16 **Sistema di gestione e controllo (SIGECO)**

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegato 1.d e contiene tra l'altro:
 - i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a garantire un impiego efficiente e regolare delle risorse e verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali;
 - i controlli di secondo livello, diretti a valutare l'affidabilità del Sistema;
 - l'individuazione della separazione delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
 - i criteri generali per la valutazione dell'ammissibilità della spesa e l'autorità regionale preposte al coordinamento della programmazione 2000-2006.

Articolo 17 **Sanzioni**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione dell'intervento in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, in assenza di giustificati motivi, il Tavolo dei sottoscrittori esamina la proposta di revoca del finanziamento disposta dal RUPA/RUA regionale e decide in ordine alla proposta di riprogrammazione delle risorse stesse, secondo le procedure vigenti per il FSC.
3. In fase di esecuzione, in caso di eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi vincolanti allegati, in assenza di giustificati motivi, la Regione è autorizzata ad applicare nei confronti dei soggetti attuatori (stazioni appaltanti), misure sanzionatorie che comportano la riduzione dei finanziamenti previsti, ivi compresa la revoca, parziale e totale degli stessi. Il RUA si impegna a comunicare tempestivamente l'avvio dell'azione sanzionatoria e il relativo provvedimento adottato al Tavolo dei sottoscrittori, che esamina la proposta di

revoca del finanziamento disposta e decide in ordine alla proposta di riprogrammazione delle risorse stesse, secondo le procedure vigenti per il FSC. Resta inteso che i rapporti del committente con il soggetto appaltatore sono disciplinati dal Codice degli appalti ed eventuali effetti/ricadute delle azioni sanzionatorie su tali soggetti andranno regolamentati nei disciplinari di gara e non costituiscono oggetto del presente Accordo.

4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. A norma di legge, nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 18.
8. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 7.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19
Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art. 18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 20
Modalità di trasferimento delle risorse

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute in tali procedure.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del FSC è avviata dalla competente Dipartimento secondo le disposizioni normative e procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la coesione. La Regione sottoscrittrice, sulla base delle previsioni di spesa dei RUA, tiene conto dell'importo dei trasferimenti annuali stimabili a suo carico affinché i vincoli imposti dal Patto di stabilità possano non costituire un impedimento al rispetto della tempistica programmata al fine di assicurare il trasferimento delle risorse di propria competenza poste a copertura del programma degli interventi concorrenti alla pronta esecuzione degli stessi.

Articolo 21
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 22
Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione dell'intervento oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 23 ***Informazione e pubblicità***

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base delle attività di informazione e pubblicità predisposte dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalla Regione Umbria.
2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 24 ***Disposizioni generali e finali***

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma, settembre 2014*

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
ex art.10 legge n.125/2013
Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

Dott. Vincenzo DONATO**

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

Avv. Maurizio Pernice**

Regione Umbria
Direzione regionale Programmazione, Innovazione e competitività
Servizio Programmazione negoziata e politica di coesione

Dott.ssa Cristiana Corritoro**

Regione Umbria
Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo,
Risorse finanziarie,Umane e Strumentali
Servizio Risorse idriche e rischio idraulico

Ing. Angelo Viterbo**

*La data di stipula coincide con la data di apposizione della firma digitale da parte del DG per la Politica Regionale Unitaria Nazionale.

** Documento firmato digitalmente.



*Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Umbria



*Ministero dell'Ambiente,
tutela del territorio
e del mare*

Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006

(Delibera CIPE n. 95/2012)

“Accordo di programma quadro in materia di difesa del suolo”

II Atto Integrativo

Allegato 1a Relazione Tecnica e Cronoprogramma

1	Titolo	Lavori di sistemazione idraulica Torrente Carcaione in Comune di Orvieto
2	Costo e copertura finanziaria	<p>€ 1.500.000,00 FSC di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ FSC - Delibera CIPE 135/1999 € 174.325,16 ➤ FSC - Delibera CIPE 20/2004 € 62.068,57 ➤ FSC - Delibera CIPE 19/2004 € 1.263.606,27
3	Oggetto dell'intervento	L'intervento proposto completa un complesso di opere strutturali, già realizzate, atte alla mitigazione del rischio idraulico (R4) di aree limitrofe al torr. Chiani, ricadenti nell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo
4	Localizzazione intervento	Regione Umbria
5	Coerenza programmatica e contestualizzazione dell'intervento	<p>Il problema di esondabilità dell'area, storicamente noto, ha indotto il Consorzio della Val di Chiana Romana e Val di Paglia, di concerto con la Regione, ad intraprendere fin dagli anni '90 una serie di attività e studi sulla situazione idraulica del comprensorio Orvietano.</p> <p>L'obiettivo di tale studio è stato quello di individuare le aree a rischio di inondazione in riferimento a fissati tempi di ritorno degli eventi e ciò con lo scopo di definire un piano di interventi attivi e passivi, atti a garantire un adeguato standard di sicurezza, soprattutto in corrispondenza dei centri abitati di Ciconia, Sferracavallo e Orvieto Scalo e la zona industriale di Orvieto.</p> <p>Detto studio, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienza dell'Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Roma Tre, ha interessato i principali corsi d'acqua della pianura Orvietana (fiume Paglia, torr. Chiani, torr. Carcaione, fossi dell'Abbadia, Albergo la Nona, e dei Frati) e ha confermato una situazione di rischio molto elevato, il che ha comportato di conseguenza la programmazione ed esecuzione di interventi strutturali urgenti per la messa in sicurezza del territorio, e specificatamente la costruzione di due casse di espansione in località Molino dei Bagni e Pian di Morrano, la demolizione e ricostruzione del ponte della S.R. n.71 sul Chiani e la realizzazione di difese passive mediante la realizzazione di arginature a difesa dell'abitato Ciconia, oltre ad opere strutturali sui fossi dell'Abbadia, Albergo la Nona, e dei Frati.</p> <p>Per completare la messa in sicurezza della frazione di Ciconia dal punto di vista idraulico, pertanto, è necessario procedere alla sistemazione del torrente Carcaione nel tratto che attraversa il citato abitato.</p>
6	Descrizione dell'intervento (sintesi della relazione tecnica)	<p>Al fine di conseguire questo obiettivo, il Consorzio ha proceduto, con la collaborazione della Società Hydrosistem S.r.l., alla ridefinizione del quadro idrologico del torrente Carcaione, e alla conseguente modellazione idraulica del tratto urbano dello stesso, da cui è emerso la conferma del fatto che, nel tratto urbano del corso d'acqua, sussistono condizioni di rischio esondazione per tutti i tempi di ritorno indagati (50, 200 e 500 anni), rendendo necessario procedere alla individuazione dei necessari interventi di sistemazione per la mitigazione del rischio.</p> <p>In conseguenza della forte antropizzazione del tratto di corso d'acqua d'interesse e dell'elevato grado di interferenza con strutture e infrastrutture contermini allo stesso, si è constatata la non praticabilità, sul piano tecnico-economico, di una messa in sicurezza del corso d'acqua per eventi di piena con TR=200 anni.</p>

		<p>Pertanto si ritiene di modulare l'intervento di messa in sicurezza, rispetto all'evento di piena con tempo di ritorno TR=50 anni.</p> <p>Descrizione delle opere di interesse pubblico</p> <p>Le difese incluse nel presente studio sono destinate alla protezione del nucleo abitativo della frazione di Ciconia, situata in sinistra e in destra idrografica del Torrente Carcaione, tra la sua confluenza con il Fiume Chiani (a valle del ponte della ex SS. n. 71), fino a poco a monte dell'abitato.</p> <p>Gli interventi, dimensionati con una portata di piena attesa relativa al tempo di ritorno di 50 anni, assicurando un franco di sicurezza di almeno 1 m sul livello idrico o 2/3 del carico cinetico consistono essenzialmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbassamento del profilo di fondo del torrente; • demolizione parziale della briglia esistente; • realizzazione di palificate per la sottofondazione delle pile del ponte sulla ex S.S. 71. <p>Considerato che sulla base dell'analisi del modello dello stato attuale e di quello di progetto, l'insufficienza del ponte sulla ex S.S.71, per TR=50 anni, è dovuta, in buona misura, anche alla non ortogonalità della corrente rispetto alla luce del ponte stesso, è stato previsto un intervento di spostamento dell'alveo mediante la realizzazione di pennelli in gabbioni in sponda destra.</p> <p>Per impedire le esondazioni causate dai fenomeni di rigurgito, che si verificano a monte delle infrastrutture interagenti con il corso d'acqua (sempre con riferimento alla portata cinquantennale), è necessario provvedere al rialzamento arginale in diversi punti del tratto urbano del Carcaione.</p> <p>Nei successivi livelli di progettazione, tali interventi saranno ulteriormente verificati anche sulla base delle risultanze del nuovo "Studio Idrologico del fiume Paglia e dell'aggiornamento delle fasce di pericolosità idraulica del tratto terminale dello stesso", nel frattempo redatto dal Consorzio in collaborazione con il CNR-IRPI di Perugia, che costituisce l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico – PAI.</p>
7	Risultati attesi	<p>L'intervento proposto è finalizzato al contenimento dei colmi di piena in alveo del corso d'acqua e sue pertinenze, per scongiurare esondazioni a beneficio degli insediamenti urbani e infrastrutturali del nucleo abitato di Ciconia, con l'obiettivo di mitigare il più possibile il rischio idraulico nell'ambito delle possibilità consentite da una valutazione realistica della attuale situazione fortemente antropizzata. L'intervento in argomento, con la realizzazione delle opere sopra descritte e con il miglioramento, anche, delle attuali difese arginali, riducendo al minimo le modificazioni dell'assetto ambientale, non potrà che aumentare la capacità di controllo e di intervento e migliorare le condizioni di sicurezza della popolazione</p>
8	Indicatori di realizzazione e risultato	<p>Superficie messa in sicurezza circa mq 90.000; presenza di edifici residenziali, edifici scolastici (polo scolastico comprensoriale), impianti sportivi; popolazione di circa 6.000 abitanti.</p>
9	Modalità previste per l'attivazione del cantiere	n.r.
10	Progettazione necessaria per l'avvio dell'affidamento	Progettazione Esecutiva

11	Progettazione attualmente disponibile	Progettazione Preliminare
12	Soggetto attuatore	Consorzio della Val di Chiana Romana e Val di Paglia

Cronoprogramma delle attività								
Fasi/tempo	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Progettazione preliminare								
Progettazione definitiva								
Progettazione esecutiva								
Pubblicazione bando / Affidamento lavori/servizi								
Esecuzione								
Collaudo/funzionalità								

Cronoprogramma finanziario						
Costo totale	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.500.000,00		150.000,00	350.000,00	1.000.000,00		



*Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Umbria



*Ministero dell'Ambiente,
tutela del territorio
e del mare*

Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006

(Delibera CIPE n. 95/2012)

*“Accordo di programma quadro
in materia di difesa del suolo”*

II Atto Integrativo

*Allegato 1b
Scheda di progetto*



Intesa: UMBRIA

Strumento: Accordo di Programma Quadro - Difesa suolo - Il Integrativo

Responsabile Strumento: Viterbo Angelo

1 - DATI IDENTIFICATIVI

Codice Progetto: UMBDU01

C.U.P.: B43812000290002

Titolo Progetto: Lavori di sistemazione idraulica Torrente Carcaione in Comune di Orvieto

Settore Progetto: INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE - DIFESA DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE ACQUE

Tipo Progetto: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) - NUOVA REALIZZAZIONE

Localizzazione:

Regione	Provincia	Comune
UMBRIA	TERNI	ORVIETO

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine		Longitudine	
Gradi	Primi	Gradi	Secondi
	0,00		0,00

Responsabili Progetto:

Attuatore Programmatore	Ruolo	Soggetto	Responsabile	Indirizzo
		Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana-Val di Paglia REGIONE UMBRIA	Ing. Rutilio Morandi	Via Trieste n. 2 - 53043 Chiusi Scalo (SI)

Stato Progetto: Attivo - Inserimento

Criticità Finanziaria:

Note:

Versione del: 31/10/2014

2 - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

A. Fase procedurale d'inizio: Studio di fattibilità

B. Iter Procedurale: Realizzazione OOPP

Attività	Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		
Studio di fattibilità		30/05/2007		02/08/2007		
Progettazione Preliminare		15/11/2010		20/01/2012	Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana - Val di Paglia	
Progettazione Definitiva		10/05/2014	30/12/2014		Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana - Val di Paglia	
Progettazione Esecutiva	10/01/2015		30/04/2015		Consorzio di Bonifica Val di Chiana Romana - Val di Paglia	
Esecuzione Lavori	10/11/2015		30/12/2016			
Collaudo	02/01/2017		25/02/2017			
Chiusura Intervento	25/02/2017		25/02/2017			
Funzionalità	30/12/2016		30/12/2016			

Altre Attività

Data Inizio		Data Fine		Soggetto Competente	Note
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva		

Approvazioni

Data Approvazione Prevista		Data Approvazione Effettiva		Soggetto Competente	Note

C. Sospensione Lavori:

Motivo	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

D. Procedura di Aggiudicazione:

Gara	Attività	Data Prevista	Data Effettiva	Soggetto Competente	Note



3 - PIANO ECONOMICO

Costo Complessivo (Euro): 1.500.000,00

Anno	Realizzato (Euro)	Da Realizzare (Euro)	Totale (Euro)
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
2015	0,00	350.000,00	350.000,00
2016	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totali	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Avanzamento Spese (%): 0,00

4 - PIANO FINANZIARIO

Totale Finanziamento (Euro): 1.500.000,00

Anno	Fonte	Descrizione della fonte / Estremi del provvedimento	Importo Finanziamento (Euro)	Proveniente da economia
2001	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 135 del 1999 - Studi Fattibilità	174.325,16	N
2007	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 19 del 2004 - Quota F.3 Programma accelerazione Regioni Centro-Nord	1.263.606,27	N
2007	Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	Legge.208/1998 - Delibera CIPE N. 20 del 2004 - Quota E.3 - Regioni Centro Nord	62.068,57	N

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Impegni Contrattualizzati

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Note
------	--------	----------------	------

B. Disposizioni di Pagamenti

Importo Totale (Euro):

Data	Codice	Importo (Euro)	Importo FAS (Euro)	Importo Ammesso (Euro)	Note
------	--------	----------------	--------------------	------------------------	------

C. Economie Importo Totale (Euro):

Anno	Tipo Finanziamento	Importo
		0,00

6 - QUADRO ECONOMICO

Spese	Importo	Stato Spesa	Note
-------	---------	-------------	------

7 - AVANZAMENTO FISICO

A. Avanzamento Lavori:

Data	Progressivo	Descrizione	Importo (Euro)	Note
------	-------------	-------------	----------------	------

B. Indicatori di Realizzazione Fisica:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Superficie oggetto di intervento (mq)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Indicatori Occupazionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N)	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Indicatori Opzionali:

Descrizione indicatore (U.M.)	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
-------------------------------	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------

E. Indicatori di Programma:

Descrizione indicatore (U.M.) - Programma	Valore Obiettivo	Valore Attuale	Valore Concluso	Valore Conseguito	Valore Baseline
---	------------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------------



Note Metodologiche

- ❖ Nella sezione Coordinate di georeferenziazione i valori vanno espressi in gradi, primi e secondi del sistema sessagesimale.
- ❖ Per i progetti della programmazione 2007/2013, all'atto del riempimento della fase Chiusura Intervento sarà obbligatoriamente richiesto il riempimento delle informazioni di tutte le fasi procedurali anche quelle precedenti alla Fase procedurale di inizio.



*Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica
ex art.10 legge n.125/2013*



Regione Umbria



*Ministero dell'Ambiente,
tutela del territorio
e del mare*

Fondo di sviluppo e coesione 2000-2006

(Delibera CIPE n. 95/2012)

*“Accordo di programma quadro
in materia di difesa del suolo”*

II Atto Integrativo

*Allegato 1c
Piano finanziario per annualità*

Allegato 1c. APQ Difesa del suolo- Piano finanziario per annualità degli interventi

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Difesa del suolo

(valori in euro)

Progetto numero	Titolo intervento	Costo intervento	Cronoprogramma finanziario				Totale realizzato (%)
			Da realizzare				
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1	Lavori di sistemazione idraulica Torrente Carcaione in Comune di Orvieto	€ 1.500.000,00	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 1.000.000,00		0%

Riepilogo cronoprogramma finanziario		Realizzato				Totale realizzato (%)
N. interventi	Costo totale interventi	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
1	€ 1.500.000,00	€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	100%



Ministero dello
Sviluppo Economico



Regione Umbria

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006

Interventi delibera CIPE n.95/2012

Sistema di gestione e controllo



INDICE

1 PREMESSA

2. STRUTTURA DEL SISTEMA

2.1. Il sistema di coordinamento degli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2000-2006 di cui alla delibera CIPE n.95/2012

- 2.1.1 Il Ministero dello Sviluppo Economico
- 2.1.2 I Ministeri di settore
- 2.1.3 La Regione
- 2.1.4 L'organismo regionale di coordinamento della programmazione 2000-2006

2.2. Il sistema di gestione e controllo degli Accordi di Programma Quadro

- 2.2.1 Il Tavolo dei sottoscrittori
- 2.2.2 Il Responsabile Unico delle Parti (RUPA)
- 2.2.3 Il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)
- 2.2.4 Il Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

2.3 L'Autorità di audit

2.4 Il sistema delle strutture coinvolte nell'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n.95/2012

3. ANALISI DEI PROCESSI

3.1 Individuazione degli interventi

- 3.1.1 Descrizione dei criteri e modalità di individuazione degli interventi

3.2 Definizione e stipula dell'Accordo

- 3.2.1 Predisposizione del testo dell'Accordo e dei relativi allegati
- 3.2.3 Riprogrammazione degli Accordi

3.3 Attuazione degli interventi

- 3.3.1 Procedure di attuazione
- 3.3.2 Controlli di primo livello
- 3.3.3 Ammissibilità delle spese
 - 3.3.3.1 Principi generali
 - 3.3.3.2 Criteri generali per la valutazione della spesa ammissibile
- 3.3.4 Modalità e procedure di monitoraggio
- 3.3.5 Conservazione dei documenti
- 3.3.6 Rapporti di esecuzione

3.4 Irregolarità e recuperi

- 3.4.1 Procedura di recupero e tenuta della relativa contabilità

3.5 Circuito finanziario

3.6 Processo Controlli di secondo livello

- 3.6.1 Modalità e procedure

ALLEGATI:

FIGURA 1 - ORGANIGRAMMA STRUTTURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.95/2012



1. Premessa:

Nell'ambito della riprogrammazione delle economie del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) (di seguito FSC) del periodo di programmazione 2000-2006, il CIPE con delibera n.95/2012 concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Regione Umbria - Programmazione delle risorse residue 2000-2006" ha approvato la proposta di riprogrammazione presentata dalla Regione Umbria, stabilendo contestualmente nelle "Modalità attuative" che il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico è chiamato a garantire:

- il ricorso, in via generale, all'Accordo di Programma quadro rafforzato (punto 3.2 della delibera n.41/2012 e punto 3.2.B2 della delibera n.78/2012) per l'attuazione degli interventi, in particolare, in materia di sanità, grandi infrastrutture (portuali, viarie e altre), università e ricerca, beni culturali, nonché altre infrastrutture le cui caratteristiche richiedono la verifica della sostenibilità gestionale;
- con riferimento al sistema di governance, la previsione dell'autorità di audit per l'attuazione degli interventi finanziati dal FSC, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già esaminati dal CIPE;
- la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità della spesa.

Il presente documento definisce pertanto le procedure di gestione, controllo e verifica e le metodologie operative relative alle varie attività in capo ai diversi soggetti responsabili dell'attuazione e del controllo esclusivamente degli interventi di cui al punto 1.1 della delibera CIPE n.95/2012 di competenza della Regione Umbria.

Le procedure di gestione e controllo previste nel Si.Ge.Co intendono assicurare efficacia, trasparenza e correttezza nelle modalità di utilizzo delle risorse FSC pur in un'ottica di semplificazione, snellimento e flessibilità a cui l'azione amministrativa deve rispondere.

In ragione comunque del percorso amministrativo della riprogrammazione delle risorse FSC, caratterizzato da rallentamenti, nonché da modifiche e integrazioni delle norme nazionali di riferimento e pertanto della particolarità di realizzazione dello stesso sviluppatasi nell'arco temporale da quando l'amministrazione regionale ha avanzato la prima proposta agli organi competenti a quando la stessa è stata oggetto di approvazione da parte del CIPE, la selezione e approvazione degli interventi è avvenuta in una prima fase assicurando agli stessi un percorso giuridico amministrativo in linea con le leggi vigenti e garantendo, dal punto di vista finanziario, in alcuni casi, la necessaria copertura con risorse diverse dal FSC.

Ne discende, con particolare riferimento agli interventi già avviati e in corso di realizzazione prima della stipula dei relativi Accordi di Programma Quadro (di seguito APQ), che le verifiche - e contestualmente l'applicazione di quanto previsto nel presente documento - sono da ricondurre nell'ambito dei singoli provvedimenti amministrativi adottati dagli organi competenti che richiamano il quadro normativo applicabile.

In tali casi la ricostruzione del percorso e dei singoli elementi caratterizzanti dello stesso ai fini della rendicontabilità/validità dovrà essere pertanto verificato nell'ambito del contesto amministrativo e contabile temporalmente attivato per dar corso agli interventi fermo restando l'obbligo di verificarne la coerenza e compatibilità con la normativa di riferimento delle risorse FSC.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale volta ad adattare il Sistema alle esigenze anche di tipo organizzativo emergenti nelle fasi di attuazione degli interventi non implicano la rimodulazione dell'intero documento.



2. Struttura del sistema

2.1 Il sistema di coordinamento degli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2000-2006 di cui alla delibera CIPE n.95/2012.

2.1.1 Il Ministero dello Sviluppo Economico

Al Ministero dello Sviluppo Economico compete l'alta vigilanza sull'attuazione degli APQ, la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, di accertamenti specifici.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico è tenuto altresì a garantire:

- il ricorso, in via generale, all'Accordo di Programma quadro rafforzato (punto 3.2 della delibera n.41/2012 e punto 3.2.B2 della delibera n.78/2012) per l'attuazione degli interventi in particolare, in materia di sanità, grandi infrastrutture (portuali, viarie e altre), università e ricerca, beni culturali, nonché altre infrastrutture le cui caratteristiche richiedono la verifica della sostenibilità gestionale;
- con riferimento al sistema di governance, la previsione dell'autorità di audit per l'attuazione degli interventi finanziati dal FSC, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già esaminati dal CIPE;
- la verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento al rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità della spesa.

2.1.2 I Ministeri di settore

I Ministeri di settore competenti, sottoscrittori degli APQ, garantiscono:

- la coerenza con gli atti di programmazione nazionale e comunitaria vigenti degli obiettivi e degli interventi di cui agli APQ;
- l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica indicata negli APQ;
- l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
- il flusso delle risorse finanziarie di competenza.

2.1.3 La Regione

La Regione garantisce:

- la coerenza con la programmazione regionale degli obiettivi e degli interventi di cui agli APQ;
- l'esecuzione del programma di interventi dell'APQ, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate nell'Accordo stesso;
- l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU;
- il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto dell'APQ;
- l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.

La medesima Regione assicura, altresì:



- il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale;
- l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
- il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità".

2.1.4 L'Organismo regionale di coordinamento della programmazione 2000-2006

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013 promuove l'unificazione della programmazione regionale, comunitaria e nazionale anche mediante un processo di integrazione tra le modalità di monitoraggio, al fine di omogeneizzare la tipologia dei dati, nonché le procedure di rilevazione, trasmissione e controllo.

La delibera CIPE n.166/2007, al punto 8.1 prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, per migliorare l'efficacia delle attività atte a rilevare l'attuazione della programmazione e per diminuire gli oneri connessi a tale rilevazione da parte di amministrazioni responsabili e soggetti attuatori.

In tale contesto il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le nuove procedure per l'espletamento delle attività di monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse FSC contenute nel "Manuale operativo delle procedure di monitoraggio delle risorse FAS - versione 1, ottobre 2010".

Il Manuale fornisce l'impianto delle regole operative di svolgimento del monitoraggio e delle attività ad esso correlate - valide anche per il periodo di programmazione FAS 2000-2006 - e la guida all'utilizzo dei nuovi sistemi informativi predisposti.

Il processo di monitoraggio per la programmazione 2000-2006 presenta alcune fondamentali innovazioni rispetto alle precedenti modalità, prima fra tutte la dismissione del sistema Applicativo Intese e la sua integrale sostituzione con il Sistema Gestione Progetti (SGP) predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, in grado di comprendere tutti i dati per entrambi i periodi di programmazione, di renderli confrontabili ed omogenei, in quanto rispecchia puntualmente il formato richiesto dal tracciato unico della Banca dati unitaria dell'IGRUE.

In questa ottica, dato che la convergenza delle regole operative di monitoraggio per entrambi i cicli richiede l'identificazione di un'unica interfaccia in materia di monitoraggio anche per il periodo di programmazione 1999-2006, il manuale stabilisce che il ruolo di coordinamento e gestione del monitoraggio dell'attuazione è assunto dall'Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006 (di seguito OCP) da individuare all'interno dell'amministrazione.

La Regione Umbria assumendo gli indirizzi strategici unitari sopra richiamati ha individuato l'Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006 (D.G.R. n. 714/2011) stabilendo che tale funzione è di competenza del dirigente *pro-tempore* del Servizio Programmazione negoziata e politica di coesione della Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia e-mail: pronegoziata@regione.umbria.it.

L'OCP svolge i compiti e le funzioni di seguito riepilogati:

- tenere i rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell'attuazione, della valutazione dell'avanzamento e della verifica degli APQ;
- comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il regime di governance scelto per la validazione dei dati degli interventi previsti negli APQ;
- redigere e presentare al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno di ciascun anno, la sezione del rapporto annuale di esecuzione (RAE), contenente un'analisi dello stato di avanzamento della programmazione 2000-2006 ed i risultati dei rapporti di monitoraggio annuali degli APQ relativi all'anno precedente predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno dai rispettivi responsabili di APQ, secondo il modello redatto e trasmesso dallo stesso Ministero;



- inoltrare al Ministero dello Sviluppo Economico la richiesta di trasferimento delle risorse FSC assegnate all'Intesa e programmate in APQ, corredata dal riepilogo della spesa sostenuta in termini di costo realizzato, al raggiungimento delle soglie;
- svolgere funzioni di coordinamento dell'attività di monitoraggio, al fine di garantire l'omogeneità dello svolgimento delle fasi di aggiornamento, raccolta, inserimento dei dati di avanzamento degli APQ e di trasmissione delle informazioni ai sistemi nazionali di monitoraggio;
- curare i rapporti con i Responsabili di APQ in ordine ai contenuti, alle modalità di realizzazione, agli obblighi di rendicontazione e di monitoraggio finanziario delle spese, alla redazione dei relativi rapporti di esecuzione e di valutazione in itinere e ex post degli interventi;
- coordinare e curare l'istruttoria tecnica-amministrativa, in collaborazione con i servizi regionali responsabili, per la riprogrammazione delle risorse e delle economie assoggettate alle decisioni del tavolo dei sottoscrittori, per la rimodulazione (annullamento e sostituzione) di interventi e di APQ e per la sottoscrizione di nuovi APQ.

Per assicurare la completa e tempestiva rispondenza ai compiti e funzioni previste nonché l'attuazione degli interventi inseriti negli APQ l'Organismo di coordinamento si avvale delle strutture regionali che operano in coerenza e cooperazione funzionale con l'organismo stesso.

L'esecuzione materiale degli interventi previsti negli APQ è affidata, quindi, ai Servizi regionali competenti in materia, i cui dirigenti sono individuati quali responsabili unici dell'attuazione degli APQ stessi.

L'Organismo di coordinamento e il Responsabile dell'attuazione dell'APQ svolgono i rispettivi compiti nel pieno rispetto del sistema istituzionale, giuridico e finanziario della Regione ed operano in regime di separazione delle funzioni, con distinti livelli di responsabilità.

Il modello e il sistema di governance degli interventi finanziati con le risorse FSC per il periodo 2000-2006 di cui alla delibera CIPE 95/2012, oltre ad essere inquadrati nella normativa generale e nella organizzazione amministrativa della Regione e ispirati ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, rispettano la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, svolte dagli organi di governo regionale, e le funzioni di adozione degli atti e provvedimenti amministrativi e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, attribuite in via esclusiva ai dirigenti e alle strutture organizzative della Regione stessa.

L'efficacia di funzionamento del sistema di gestione e controllo sarà sottoposta alla valutazione del MISE, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n.95/2012.

2.2 Il sistema di gestione e controllo degli Accordi di Programma Quadro

2.2.1 Il Tavolo dei sottoscrittori

Il Tavolo dei sottoscrittori è composto dai firmatari, o da loro delegati, ed ha il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile unico dell'attuazione del programma, utili al procedere degli interventi programmati e quindi esprimere pareri in materia di:

- a. riattivazione o annullamento degli interventi;
- b. riprogrammazione di risorse ed economie;
- c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
- d. promozione di atti integrativi;
- e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.

I soggetti sottoscrittori dell'APQ di cui si compone il Tavolo s'impegnano, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni che rappresentano, a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:

- a. a rispettare i termini concordati ed indicati nelle "schede" descrittive dei singoli interventi allegati all'atto della stipula degli APQ;



- b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento e, in particolare, con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c. a proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
- d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate negli accordi, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste negli accordi atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
- f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i..

2.2.2 Il Responsabile Unico delle Parti (RUPA)

Ciascuna amministrazione sottoscrittrice provvede, secondo i propri ordinamenti, alla individuazione di un Responsabile Unico delle Parti (RUPA), il quale si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.

Il Responsabile Unico della Parte regionale assume altresì l'iniziativa della riprogrammazione delle economie.

2.2.3 Il Responsabile unico dell'attuazione dell'Accordo (RUA)

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione degli APQ, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza degli interventi, procedono all'individuazione di un responsabile unico dell'attuazione (RUA), di norma individuato nell'ambito dell'amministrazione regionale tenuto conto delle funzioni e competenze specifiche attribuite alla struttura regionale di cui è responsabile e dell'adeguatezza della stessa in termini strutturali ed operativi.

Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nell'APQ attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi inseriti nell'APQ le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- d. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'APQ secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- e. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'APQ e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio;
- f. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC);
- g. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'APQ le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 31



- marzo dell'anno successivo;
- h. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
- i. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti;
- j. garantire che gli interventi destinati a beneficiare di un finanziamento siano selezionati in conformità ai criteri definiti dalla Giunta regionale e rispettino la vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare tra l'altro:
- esegue le necessarie verifiche di coerenza propedeutiche all'attuazione degli interventi e alla concessione dei finanziamenti;
 - predispone i dispositivi di selezione degli interventi e dei beneficiari;
 - coordina e/o esegue l'istruttoria di ammissibilità/valutazione dei progetti;
 - archivia la documentazione inerente i singoli interventi finanziati nell'ambito dell'APQ;
 - dispone l'effettuazione dei controlli di primo livello al fine di accertare la conformità e inerenza dei prodotti/servizi/opere/attività e l'effettiva esecuzione delle spese tramite le verifiche amministrative su base documentale di tutte le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le eventuali verifiche in loco;
 - predispone e valida proprie check list di controllo;
 - verifica la conformità e coerenza dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dai Responsabili di intervento con i dati relativi alla spesa dichiarate dai beneficiari e riconosciute ammissibili a seguito dei controlli di primo livello effettuati; in caso di difformità richiede al Responsabile di intervento di procedere entro la prima scadenza utile di monitoraggio alla rettifica dei dati. Della suddetta procedura ne da comunicazione all'OCP;
 - predispone e approva adeguate procedure (piste di controllo) che rappresentano lo strumento organizzativo per la pianificazione e realizzazione dell'attività di controllo;
 - a seguito dei controlli eseguiti comunica all'OCP e all'AdA eventuali irregolarità rilevate e le conseguenti azioni correttive intraprese;
 - fornisce le informazioni relative agli importi recuperati, recuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del finanziamento FSC al progetto da esso disposta;
 - verifica il rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato;
 - garantisce la massima collaborazione con l'AdA affinché riceva, anche per il tramite dei beneficiari, tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure adottate e verifiche eseguite sulle spese dal controllo di primo livello, assicurando l'accesso a tutti i documenti e luoghi relativi ai progetti e collaborando alla soluzione di eventuali criticità rilevate;
 - assicura il proprio contributo alle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli APQ.

Nell'ambito dell'organizzazione regionale, il Responsabile unico di Accordo è l'unità elementare di responsabilità attuativa coincidente con il Responsabile di Servizio cui è assegnata una specifica Unità previsionale di base ai sensi della L.R. 13/2000; questi gestisce operativamente un gruppo omogeneo di progetti di cui è responsabile.

2.2.4 Il Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi



Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso dell'attuazione degli interventi svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. ~~pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento~~ attraverso la previsione e indicazione dei tempi, delle fasi, delle modalità, dei soggetti coinvolti, dei relativi output e dei punti - cardine adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dell'intervento fornendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e delle azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

2.3 L'Autorità di audit

Con riferimento al sistema di governance, la delibera CIPE 95/2012 prevede l'individuazione dell'Autorità di Audit per l'attuazione degli interventi finanziati dal FSC, in analogia con quanto previsto per i programmi comunitari e per gli altri programmi FSC già esaminati dal CIPE.

Per quanto attiene la programmazione comunitaria 2007-13 il Regolamento comunitario 1083/06 all'art. 62 prevede, per ogni stato membro, l'apposita costituzione dell'Autorità di Audit con il ruolo di accertare l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo. La Regione Umbria ha individuato come Autorità di Audit il Servizio Controlli comunitari.

Coerentemente con quanto stabilito dalla norma suddetta, la Regione Umbria per gli interventi di cui alla delibera CIPE n.95/2012 e inseriti negli APQ si avvarrà come Autorità di Audit del Servizio Controlli comunitari, in cui compito sarà quello di svolgere un'attività di controllo di secondo livello al fine di valutare l'affidabilità del sistema di gestione e controllo adottato e garantire anche il rispetto delle norme nazionali e regionali relative all'ammissibilità e congruità della spesa.

Tale attività consiste nella verifica del sistema di gestione e controllo adottato per gli Accordi di Programma Quadro, nel dimensionamento del campione di progetti da sottoporre ad *audit* e nell'esecuzione degli *audit* dei progetti.

La struttura dell'AdA assicura, come richiesto dagli standard internazionali di audit, la propria indipendenza dall'organismo regionale di coordinamento e dai Responsabili unici di accordo essendo incardinata direttamente alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale come previsto dalla L.R. n. 10 del 2011.

2.4 Il sistema delle strutture coinvolte nell'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n.95/2012

Il modello e il sistema di governance (comprensivo dei diversi soggetti coinvolti) degli interventi di cui alla delibera CIPE n.95/2012 così come meglio dettagliati nei paragrafi precedenti viene in sintesi riportato nell'organigramma (allegato Figura n.1). Lo schema grafico del modello organizzativo riporta



per le strutture regionali coinvolte anche il numero di unità di personale assegnato.

Sarà cura dell'amministrazione regionale garantire per tutta la durata di operatività dell'Accordo che il personale preposto a svolgere le relative funzioni risulti adeguato sia in termini numerici che nelle competenze possedute.

Eventuali variazioni che dovessero intervenire nella titolarità, nelle funzioni/competenze delle responsabilità individuate saranno formalizzate con appositi atti di Giunta.

3. Analisi dei processi

Le procedure gestionali e di controllo di tutte le attività da porre in essere per avviare, eseguire e concludere gli interventi di cui alla delibera CIPE n.95/2012 e inseriti negli APQ sono individuate sotto forma di processi di adempimenti, di seguito elencati:

1. Individuazione degli interventi
2. Definizione e stipula dell'Accordo
3. Attuazione degli interventi
4. Irregolarità e recuperi
5. Controlli di secondo livello

Nella descrizione che segue viene prima inquadrato ciascun processo, articolato nelle componenti elementari (funzioni), con l'indicazione delle strutture od organismi coinvolti e, a seguire, per ciascun processo se ne analizzano i contenuti operativi e le modalità di realizzazione e di interazione.

3.1 Individuazione degli interventi

3.1.1 Descrizione dei criteri e modalità di individuazione degli interventi

Nell'ambito delle procedure di riprogrammazione delle risorse/economie FSC, al fine di perseguire il duplice obiettivo di non disperdere tali risorse e privilegiare la concentrazione del FSC sui principali settori ed interventi strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato in data 1/12/2009 prot.n. 0185569 una nota concernente "Indirizzi attuativi per la riprogrammazione di risorse ed economie a valere sul Fondo Aree Sottoutilizzate del ciclo di programmazione 2000-2006 ai sensi della delibera CIPE n.14/2006".

Con detta circolare, che richiama le procedure per la riprogrammazione di risorse ed economie a valere sulle diverse fonti di finanziamento degli accordi di programma quadro stipulati, il MISE ha evidenziato la necessità di stabilire principi e obiettivi per le riprogrammazioni ed in particolare ha proposto un ordine di priorità. Tale ordine di priorità prevede:

- come primo punto di "„provvedere alla copertura finanziaria delle sanzioni disposte dal CIPE per il mancato impegno delle risorse FAS entro i termini previsti" . Ciò significa che qualora le amministrazioni regionali intendano procedere alle riprogrammazioni di risorse ed economie nell'ambito degli APQ sottoscritti devono prioritariamente destinare tali risorse ed economie alla copertura finanziaria degli interventi soggetti a sanzioni. Va sottolineato che il Ministero dello Sviluppo Economico "invita le Regioni a voler privilegiare la destinazione delle risorse" secondo il proposto ordine di priorità lasciando pertanto la dovuta autonomia alle amministrazioni nella valutazione sull'opportunità e necessità di realizzare le opere previste negli interventi oggetto di sanzioni.
- successivamente la nota riporta di "...concentrare le risorse sui settori strategici individuati dal Governo per lo sviluppo economico e sociale del Paese (Infrastrutture, sostegno alle attività produttive e alle imprese e supporto all'occupazione ed alla qualificazione del capitale umano)" e di "„concentrare le risorse dei predetti settori su interventi di particolare rilievo e strategicità".



Tale formulazione ribadisce peraltro indicazioni e orientamenti espressi per le vie brevi dal Ministero dello Sviluppo economico in occasione delle passate riprogrammazioni ed è perfettamente coerente con i principi e le priorità (stabiliti dalle delibere CIPE) da seguire in fase di prima individuazione dei settori e degli interventi da finanziare con le risorse FAS.

In seguito la delibera CIPE n. 1 del 11 gennaio 2011 che disciplina e regola tra l'altro, l'utilizzo delle risorse/economie FAS 2000-2006 e la programmazione delle risorse FAS 2007-2013, ha confermato detti orientamenti e priorità, come di seguito riportato: .

“.....al fine di garantire il consolidamento della ripresa economica occorre perseguire l'ottimizzazione degli investimenti pubblici attraverso la loro concentrazione su progetti di rilevanza strategica, sia di carattere infrastrutturale che immateriale, di livello nazionale, interregionale e regionale...”, “...anche ai fini dell'accelerazione degli interventi e la concentrazione su priorità di rilevanza strategica...”. La stessa delibera sottolinea, tra l'altro, l'opportunità di finalizzare le risorse su interventi che rispondano a criteri di accelerazione dei tempi per l'affidamento delle opere e l'avvio dei lavori (individuando per esempio quale requisito, in riferimento al livello minimo di progettazione, il progetto preliminare approvato), di concentrazione delle risorse (grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi) nonché di fattibilità amministrativa (per esempio, previsione/inclusione dei progetti negli strumenti regolamentari di pianificazione settoriale e territoriale, identificazione fabbisogni e risultati attesi).

Sulla base dell'applicazione dei citati indirizzi ed orientamenti del MISE, dei criteri stabiliti dalla Delibera CIPE 1/2011 e dei su esposti vincoli programmatici, settoriali e territoriali derivanti dalla normativa delle fonti e dai provvedimenti regionali, le proposte di riprogrammazione delle risorse 2000-2006 inserite negli Accordi di cui alla delibera CIPE n.95/2012 devono rispondere ai seguenti orientamenti, criteri e vincoli:

1. rispetto dei vincoli settoriali e territoriali previsti dalla normativa delle fonti e dalle disposizioni regionali;
2. concentrazione su settori strategici e su progetti di particolare rilevanza strategica, sia di carattere infrastrutturale che immateriale;
3. priorità alla copertura di interventi che rispondano a criteri di accelerazione dei tempi per l'affidamento delle opere e l'avvio dei lavori, di concentrazione delle risorse nonché di fattibilità amministrativa;
4. privilegiare la copertura finanziaria delle sanzioni disposte dal CIPE per il mancato impegno delle risorse FSC entro i termini previsti e degli interventi in criticità finanziaria.

3.2 Definizione e stipula dell'Accordo

3.2.1 Predisposizione del testo dell'Accordo e dei relativi allegati

Il percorso di formazione e stipula dell'APQ, le cui fasi sotto riportate non sono necessariamente svolte in sequenza temporale, è di seguito descritto:

1. Elaborazione della proposta tecnica di articolato, relazione tecnica e relativi allegati da parte della Direzione Programmazione, Innovazione e competitività d'intesa con le Direzioni Regionali competenti e con gli eventuali soggetti attuatori in coerenza con quanto previsto dagli atti di programmazione regionale e dalla normativa di riferimento. La documentazione conterrà in particolare:
 - l'elenco dei progetti cantierabili (quelli per cui possono essere espletate le procedure di gara) e non cantierabili,
 - le schede tecniche descrittive (soltanto per i progetti cantierabili) degli interventi complete delle certificazioni di sostenibilità gestionale e finanziaria, dei risultati attesi e dei cronoprogrammi predisposti dai Responsabili di intervento e validati dal RUA,
 - le schede progetto secondo il formato previsto dal MISE predisposte dai Responsabili di intervento e inserite in SGP.



2. Creazione in SGP da parte del RUA dello strumento attuativo e degli interventi cantierabili e non e popolamento dei dati necessari alla predisposizione della scheda progetto;
3. Invio dei materiali alla Divisione di competenza del MISE ai fini dell'avvio della fase di istruttoria e attivazione del tavolo di concertazione con i Ministeri di settore competenti.
4. Istruttoria e concertazione con i Ministeri competenti ed elaborazione dei testi finali.
5. Validazione da parte della Divisione di competenza del MISE delle informazioni trasmesse.
6. Adozione da parte della Giunta regionale della proposta di APQ e individuazione dei soggetti regionali incaricati di svolgere le funzioni previste nell'APQ in nome e per conto della Regione.
7. Convocazione da parte del MISE dei soggetti sottoscrittori al fine della stipula dell'APQ.

3.2.2 Riprogrammazione degli Accordi

Nell'ambito dei singoli Accordi la modifica delle coperture finanziarie degli interventi in essi individuati e l'utilizzo delle risorse/economie, accertate dal RUA in sede di monitoraggio, sono oggetto di riprogrammazione, in conformità a quanto stabilito nella delibera CIPE n. 41/2012, in base alle seguenti procedure:

- Nei casi in cui le risorse disponibili per la riprogrammazione, per ciascuna Intesa istituzionale di programma, eccedano il 5 per cento delle assegnazioni FSC 2000-2006 a favore delle Amministrazioni di riferimento e, comunque, ove tali risorse eccedano l'importo di 100 milioni di euro, le relative riprogrammazioni saranno sottoposte alle decisioni del CIPE.
- Qualora gli importi delle risorse disponibili per la riprogrammazione siano inferiori alla percentuale del 5 per cento come sopra definita, le riprogrammazioni saranno sottoposte alle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori di cui alla delibera CIPE n. 14/2006, sotto il coordinamento del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.
- Ai fini dell'istruttoria, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica avrà cura di verificare preliminarmente che ciascuna Regione e/o Provincia autonoma interessata abbia garantito integrale copertura finanziaria:
 - ai rispettivi disimpegni automatici;
 - agli interventi previsti in APQ che necessitino di ulteriori risorse rispetto alla dotazione originaria, in modo da consentirne il completamento ovvero la messa in funzione, superando le criticità finanziarie registrate in corso d'opera, previa verifica da parte dell'UVER.
- Le riprogrammazioni avverranno sempre nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio, sulla base degli indirizzi e criteri di cui alla precedente delibera CIPE n. 1/2011, degli indirizzi che governano la politica regionale comunitaria nel quadro di una strategia unitaria dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ivi compresi quelli che hanno ispirato il recente Piano di azione coesione.

Il percorso di riprogrammazione delle economie del FSC è, di seguito, descritto in sintesi:

1. Il RUP accerta le economie rinvenienti dagli interventi inseriti in APQ, le inserisce in SGP; tali risorse sono, così, riprogrammabili.
2. Il RUA con la validazione dei dati in SGP prende atto delle economie riprogrammabili.
3. Il RUPA regionale in accordo con il RUA procede alla composizione della proposta di riprogrammazione.
4. L'Amministrazione regionale adotta la proposta di riprogrammazione e la trasmette al Tavolo dei sottoscrittori per il relativo parere.
5. A seguito della conclusione positiva del processo di riprogrammazione il RUA garantirà,



per quanto di competenza, l'aggiornamento dei dati nella prima sessione di monitoraggio utile e ne darà notizia nel rapporto di monitoraggio; successivamente tali modifiche saranno relazionate nel Rapporto Annuale di Esecuzione.

3.3 Attuazione degli interventi

3.3.1 Procedure di attuazione

Le procedure di esecuzione degli interventi, aderenti alle vigenti disposizioni di fonte legislativa e amministrativa, si diversificano in relazione alla tipologia di macroprocesso e alla forma di responsabilità gestionale, e si possono così raggruppare:

- a) Realizzazione di opere pubbliche o acquisizione di beni e/o servizi, realizzati direttamente dalla Regione (a titolarità);
- b) Realizzazione di opere pubbliche o acquisizione di beni e/o servizi, realizzati da soggetti esterni, pubblici o privati (regia regionale);
- c) Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui effettuata direttamente dalla Regione (a titolarità);
- d) Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui effettuata da altri soggetti (regia regionale).

Alla stipula dell'APQ, i soggetti attuatori procedono pertanto, secondo le vigenti disposizioni di fonte legislativa e amministrativa applicabili, alla predisposizione di tutte le procedure necessarie alla realizzazione degli interventi e alla relativa rendicontazione delle spese sostenute. In particolare, per il tramite del Responsabile di intervento provvedono a pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione e indicazione dei tempi, delle fasi, delle modalità, dei soggetti coinvolti, dei relativi output e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management. Di tale modello viene costantemente monitorata l'applicazione dandone opportuna informazione al RUA e all'OCP.

Il modello di pianificazione e controllo predisposto ex ante e costantemente monitorato potrà fornire una garanzia maggiore del raggiungimento degli obiettivi del progetto e il rispetto dei vincoli determinati dal contesto del soggetto finanziatore ovvero costo, tempi, scopo e qualità anche tenendo conto delle variabili di rischio ovvero le potenziali cause di fallimento del progetto o comunque di non rispetto dei vincoli determinati.

3.3.2 Controlli di primo livello

Il RUA nel corso dell'attuazione degli interventi effettua i controlli di primo livello. Tali controlli, oltre a garantire un impiego efficiente e regolare delle risorse ovvero un utilizzo nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, hanno quale obiettivo il rispetto della normativa nazionale, regionale e di settore e pertanto nell'ambito di tale esercizio viene prevista una specifica attività di verifica dell'ammissibilità della spesa rendicontata dai beneficiari, in considerazione di quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dalle determinazioni dell'Amministrazione Regionale.

L'attività di controllo di primo livello riguarda i controlli sugli aspetti: amministrativi (conformità alla normativa), finanziari (regolarità finanziaria), tecnici e fisici (regolarità dell'esecuzione) di ciascun intervento finanziato.

Nello specifico, l'attività di controllo ordinario (di primo livello) viene espletata in concomitanza con la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori (beneficiari) ed è rappresentata dall'insieme dei controlli che accompagnano l'attività del RUA in fase di erogazione delle risorse FSC alle stazioni



appaltanti a valle dell'attività di rendicontazione o nel caso di interventi in cui la stazione appaltante è la Regione in fase di rendicontazione della spesa da parte del responsabile di intervento.

L'attività di controllo comprende le seguenti tipologie di verifica:

- verifiche amministrative su base documentale per tutti gli interventi finanziati;
- verifiche in loco di singoli interventi.

Le verifiche amministrative comprendono le verifiche sulla documentazione di individuazione dei Beneficiari e sulle documentazioni di spesa prodotte dal Beneficiario; sono svolte sul 100% delle spese rendicontate dai Beneficiari.

La responsabilità delle verifiche amministrative ed in loco è in capo ai RUA che indirizzano e coordinano il personale ai fini della corretta esecuzione dei controlli di primo livello. Sarà cura del RUA tenere separate per quanto possibile le attività di selezione e gestione da quelle di controllo.

Le verifiche amministrative sono pertanto incentrate sui principi di inerenza (relazione tra spesa sostenuta e attività finanziata), effettività (corrispondenza tra esborso monetario e documentazione) e legittimità (assenza di violazioni del diritto positivo e della normativa in materia di ammissibilità della spesa). Tali verifiche hanno come oggetto tra l'altro:

- gli adempimenti giuridico-amministrativi legati alle procedure di individuazione del beneficiario;
- la sussistenza degli atti di aggiudicazione e del contratto/convenzione (o altra forma di impegno giuridicamente vincolante);
- l'effettiva esecuzione dell'intervento/attività e/o prestazione/fornitura dei servizi/prodotti, rispetto al progetto finanziato;
- la completezza e la regolarità della documentazione di spesa ai sensi della normativa di riferimento, all'Accordo, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione;
- l'ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (spese per investimenti);
- il rispetto dei principi generali di ammissibilità stabiliti al successivo paragrafo 3.3.3;
- il rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa di riferimento, dall'Accordo, dal bando di selezione/bando di gara, dal contratto/convenzione;
- l'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili mediante verifica presso le banche dati in possesso dell'Amministrazione che gestisce l'APQ.

Il RUA per aumentare l'efficacia del sistema di controllo dispone dello strumento delle verifiche in loco su singoli interventi, da effettuarsi successivamente alle verifiche amministrative su base documentale. L'obiettivo delle verifiche in loco svolte dal RUA è di:

- completare i controlli eseguiti a livello amministrativo;
- apportare le dovute correzioni mentre l'intervento è ancora in corso d'opera.

A tal fine il RUA indirizza e coordina il personale incaricato a svolgere l'attività di controllo di primo livello in loco che mira ad analizzare prevalentemente la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa di riferimento nonché all'APQ.

Il RUA provvede ad informare l'OCP e l'AdA circa gli esiti delle verifiche e le relative azioni correttive.

Di tutta l'attività svolta nel controllo di primo livello il RUA ne dà dimostrazione ed evidenza con la compilazione di apposite check list e, se del caso, con la compilazione di verbali sottoscritti dai controllori. La compilazione delle check list dei controlli di primo livello su base documentale da parte del RUA è obbligatoria ai fini della liquidazione dei contributi/finanziamenti ai soggetti attuatori/beneficiari.



Ai fini della corretta applicazione dei principi di effettività della spesa e tenuto conto del concetto di spesa sostenuta (vedi paragrafo 3.5) in sede di chiusura dell'intervento il RUA dovrà verificare che nel sistema di monitoraggio quanto indicato nel campo "costo realizzato" coincida con la sommatoria dei pagamenti. In ogni caso, il RUA dovrà comunque prima della liquidazione del saldo finale ai beneficiari procedere alla verifica dell'ammissibilità della spesa in termini di "effettività".

3.3.3 Ammissibilità delle spese

3.3.3.1 Principi generali

In generale, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile al finanziamento, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere pertinente, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto/investimento;
- essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario;
- essere contenuta in eventuali limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione, di assegnazione di finanziamento o di concessione contributiva;
- essere contabilizzata nel rispetto della normativa vigente; i costi per essere ammissibili devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili;
- essere comprovata da fatture quietanzate intestate al beneficiario; ove ciò non sia possibile, deve essere comprovata da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente anch'essi intestati al beneficiario;
- essere garantita la tracciabilità dei pagamenti.

3.3.3.2 Criteri generali per la valutazione della spesa ammissibile

L'ammissibilità delle spese, sempre in termini generali, è valutata in conformità a due criteri:

- documentazione giustificativa
- tipologia di spesa.

Documentazione giustificativa

Le spese sostenute dai soggetti beneficiari di finanziamenti a valere sul FSC devono essere rendicontate periodicamente all'Amministrazione regionale secondo le indicazioni del Responsabile unico di APQ. Le rendicontazioni devono comunque contenere riferimenti e documenti idonei all'effettuazione dei controlli di primo livello, oltre a quanto più dettagliatamente specificato negli atti di selezione e ammissione a finanziamento.

Tutti i documenti devono essere conservati, in copia originale, presso il soggetto beneficiario del finanziamento.

Tipologia di spesa

Per quanto concerne le tipologie di spesa ammissibili si fa riferimento ai principi e alle disposizioni contenute nella normativa nazionale inerente l'ammissibilità delle spese del Fondo di Sviluppo e Coesione (spese per investimenti) e alla normativa regionale così come richiamata e applicata negli atti inerenti il percorso amministrativo contabile relativo all'intervento.

Tuttavia si richiamano alcuni aspetti ed in particolare:



- Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili. Qualora l'esecuzione dell'intervento richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.
- Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse a prescrizioni del Responsabile unico di APQ.
- Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.
- Le ammende e le penali non sono spese ammissibili.
- L'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e' una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata e' considerata recuperabile ai fini del comma 1.
- Costituisce spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.
- Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per progetti finanziati dal FSC costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario.

3.3.4 Modalità e procedure di monitoraggio

Come già esplicitato, il processo di monitoraggio per la programmazione 2000-2006 presenta alcune fondamentali innovazioni rispetto alle precedenti modalità di monitoraggio del FSC basate sull'utilizzo di Applicativo Intese, prima fra tutte la dismissione dell'Applicativo stesso, a partire dalla chiusura del monitoraggio relativo alla sessione del 31.12.2009 (Cfr. Allegato 7 "Circolare n.7336 del 13 maggio 2010 - Dismissione del sistema Applicativo Intese"), e la sua integrale sostituzione con i sistemi informatici del MISE- DPS.

Nella logica di gestire unitariamente il dato di attuazione relativo sia alla programmazione 2007- 2013 (proveniente dalla BDU), sia alla programmazione 2000-2006 (monitorato in precedenza con AI), il MISE ha realizzato ed implementato il Sistema Gestione Progetti (SGP) che, non solo è in grado di ricomprendere tutti i dati per entrambi i periodi di programmazione, ma li rende altresì confrontabili ed omogenei, tramite il formato richiesto dal Tracciato Unico della BDU (Cfr. Allegato 1 "Protocollo di Colloquio").

Parimenti, anche la disciplina procedurale di monitoraggio sul precedente sistema è stata, di fatto, superata e sostituita dalle regole operative riportate nel Manuale operativo.

Il processo di monitoraggio del flusso informativo relativo alla programmazione FSC 2000-2006 viene gestito, per quanto applicabile, in maniera analoga al processo di monitoraggio per il ciclo 2007-2013, pur in presenza di alcuni elementi differenziali, primo fra tutti la logica del "programma" introdotta nell'ambito della nuova programmazione e, solo parzialmente assimilabile alla logica dell'Intesa Istituzionale di Programma, strumento di programmazione negoziata che ha caratterizzato il precedente ciclo di programmazione.

In quest'ottica, la convergenza delle regole operative di monitoraggio per entrambi i cicli richiede l'identificazione di un'unica interfaccia in materia di monitoraggio del FSC anche per il precedente ciclo. Tale ruolo di coordinamento e gestione del monitoraggio dell'attuazione è assunto dal "Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006", individuato all'interno dell'organizzazione regionale.



Il processo di monitoraggio delineato per il ciclo 2000-2006 prevede che le Amministrazioni inviino i dati di attuazione direttamente al MISE – DPS secondo il formato di dati descritto nel Tracciato Unico (non è, pertanto, richiesto che siano trasmessi e validati in BDU, come per il ciclo 2007-2013).

Per la trasmissione dei dati, la Regione Umbria si avvale del SGP on line come sistema trasmittente.

Si propone di seguito un flusso di processo esemplificativo che riassume la fase di monitoraggio con indicazione delle singole attività e dei soggetti coinvolti.

Le varie fasi del monitoraggio del ciclo 2000-2006 sono scandite dagli stati del sistema SGP, come evidenziato nello schema seguente:

Le fasi di monitoraggio del progetto su SGP

- La fase di inserimento individua la fase in cui il RUP inserisce/aggiorna il dato di monitoraggio. Durante la fase di inserimento lo stato che il progetto assume in SGP è “in inserimento”, a chiusura di codesta fase il progetto verrà posto in SGP in stato di “verifica locale”;
- La fase di verifica locale è la fase in cui l'Amministrazione regionale, nella funzione del Responsabile di Strumento ovvero RUA, raccoglie e controlla i dati inseriti dai Responsabili di intervento. Alla fine di questa fase il progetto assume in SGP lo stato di “verifica locale”;
- Alle scadenze prestabilite, ovvero entro ventitreesimo giorno successivo alla chiusura del bimestre di riferimento ciascun Responsabile dello Strumento ovvero RUA, in base alle scelte di governance operate dalla Regione, relativamente allo strumento attuativo di propria pertinenza, effettua la validazione. Al termine di questa attività gli interventi e gli Strumenti acquisiscono lo stato di “verificata”. Tale stato, quindi, individua la conclusione dell'ultimo step di verifica a livello locale. Il cambiamento di stato presuppone l'attivazione dei controlli di validazione previsti su SGP: solo i progetti che non presentano errori bloccanti (di tipo scarto) potranno essere validati;
- Ad esito della procedura di validazione il MISE-DPS prende in carico formalmente i dati di attuazione. Tale operazione rappresenta il consolidamento dei dati degli APQ 2000-2006. Le competenti Divisioni del DPS effettuano le verifiche del caso sui dati consolidati e, eventualmente, comunicano alle Amministrazioni regionali le necessità di modifica ed integrazione dei dati di attuazione tramite appositi rapporti di verifica. Le Amministrazioni coinvolte potranno interagire con il DPS attraverso i consueti canali di comunicazione, in analogia al processo di monitoraggio sinora condotto.
- A seguire, l'OCP procederà - attraverso la funzionalità messa a disposizione dal MISE-DPS nel proprio sistema - ad inviare i dati alla banca dati IGRUE e alla loro validazione nell'ambito della stessa. I dati inviati saranno acquisiti dal sistema IGRUE nell'ambito di un apposito contenitore denominato delibera CIPE 95/2012.

Per garantire una maggiore efficacia delle attività di monitoraggio, il MiSE ha ritenuto opportuno definire un percorso di miglioramento della qualità dei dati attraverso l'implementazione di ulteriori controlli riconducibili a tre tipologie:

- controlli di stabilizzazione
- controlli di qualità
- controlli di capacità programmatica

tenuti, rispettivamente, a evidenziare carenze informative rilevanti, incompletezza dei dati ai fini della qualità e verifica delle previsioni procedurali in termini di iter e di spesa.

3.3.5 Conservazione della documentazione

Il RUA procederà alla costituzione di un dossier di progetto in cui archiviare le copie di tutta la documentazione tecnico-amministrativa del progetto finanziato sia di diretta emanazione



dell'amministrazione regionale che acquisita, quale ad esempio la documentazione relativa al piano di finanziamento del progetto, gli atti di approvazione del finanziamento, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione degli appalti ecc. I soggetti beneficiari altresì devono conservare in originale la documentazione relativa alle procedure di appalto e aggiudicazione, le fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente, gli atti e le registrazioni amministrativi-contabili (impegno, liquidazione), documenti giustificativi dell'effettiva fornitura di beni e servizi e della realizzazione degli interventi.

Tutta la documentazione sopra indicata è tenuta a disposizione, in caso di ispezione, alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'OCP, dell'AdA e di altri organismi di controllo, funzionari dell'UVER e loro rappresentanti, nonché Corte dei Conti).

3.3.6 Rapporti annuali di esecuzione

L'OCP cura l'elaborazione dei rapporti di esecuzione annuale, da presentare alle competenti divisioni del MISE-DSC secondo le indicazioni riportate nel Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FSC.

Il Rapporto Annuale di Esecuzione riporta una sintesi dell'avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma, comprensivo di ogni eventuale aggiornamento del cronoprogramma di spesa FSC (sulla base dei concreti andamenti degli anni precedenti), i risultati dei rapporti di monitoraggio annuale degli APQ nonché anche i seguenti temi principali:

- Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori;
- Problemi rilevanti incontrati e misure adottate per risolverli;
- Modifiche nell'ambito dell'attuazione;
- Interventi programmatici;
- Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti;
- Analisi qualitativa della gestione delle economie;
- Assistenza tecnica;
- Informazione e pubblicità;
- "Progetti esemplari"

3.4 Irregolarità e recuperi

La Regione, attraverso le proprie strutture coinvolte ai diversi livelli nell'azione di implementazione dell'Intesa, opera per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati.

Le misure messe in atto per prevenire e contrastare comportamenti potenzialmente lesivi a danno dei bilanci dello Stato e/o regionale, si sostanziano nel potenziamento dei controlli di primo livello e nell'implementazione di procedure sempre più affidabili in grado di determinare intensità, ampiezza e frequenza delle verifiche sulla base di un'attenta valutazione di rischi connessi all'attività di finanziamento.

La corretta e puntuale applicazione delle disposizioni relative alle irregolarità e ai recuperi è subordinata alla regolare esecuzione delle attività di controllo da parte degli organi preposti e alla conseguente comunicazione da parte dei medesimi delle risultanze delle verifiche.

In particolare, il primo livello di azione di accertamento è di competenza dei RUA i quali, sulla base delle



informazioni in loro possesso in qualità di organo gestionale preposto all'utilizzo dei fondi FSC, quindi, titolari delle funzioni di istruttoria/selezione e controllo procedono a verificare la sussistenza o meno di irregolarità. Il RUA procede in caso di accertata irregolarità alla comunicazione della stessa all'OCP e all'AdA. Inoltre, compete al medesimo il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione ai pertinenti organismi di controllo esterno che, a vario titolo, svolgono funzioni di prevenzione, ricerca e contrasto delle irregolarità riferita ai beneficiari del contributo erogato a valere sulle risorse FSC. A titolo esemplificativo, si segnala la Guardia di Finanza che, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001 assolve funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico delle Regioni, degli enti locali e dell'Unione europea, e la Corte dei Conti destinataria delle denunce dei fatti che possono dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.

Durante lo svolgimento dell'attività di controllo di primo livello da parte del RUA e comunque in qualsiasi momento, è possibile, infatti, che questi riscontri delle irregolarità. Al verificarsi di tale evenienza è suo compito adottare un provvedimento di revoca del contributo. Qualora predetta revoca comporti un'azione di recupero trasmette al Beneficiario una richiesta di recupero indicando le modalità di versamento, i relativi tempi e la decorrenza del periodo di maturazione degli interessi trascorso inutilmente il termine fissato.

Il secondo livello di azione compete all'AdA sulla base degli ulteriori controlli. L'AdA procede, in caso di accertata irregolarità, alla relativa comunicazione al RUA, al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti, nonché all'OCP.

3.4.1 Procedura di recupero e tenuta della relativa contabilità

L'azione di recupero connessa al verificarsi di irregolarità segue l'adozione del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo ed è di competenza del RUA. Oltre ad intraprendere tutte le misure necessarie affinché gli importi da recuperare, comprensivi dell'eventuale quota interessi, siano effettivamente realizzati, il RUA garantisce tempestivamente la necessaria informazione all'OCP sulle seguenti grandezze:

- importo revocato;
- importo, distinto per quota capitale e quota interessi, da recuperare;
- importo, distinto per quota capitale e quota interessi, recuperato.

Predette informazioni sono aggiornate con periodicità almeno annuale tenendo conto di tutti gli eventi modificativi delle medesime e comunicate all'OCP e all'AdA.

3.5. Circuito finanziario

Il "Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FSC" descrive anche il circuito finanziario per le risorse FSC del periodo di programmazione 2000-2006.

In analogia con le modalità di trasferimento richieste per la programmazione 2007-2013, i trasferimenti delle risorse FSC sono effettuati, nei limiti di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, dietro presentazione da parte dell'amministrazione regionale (OCP) di apposita richiesta sulla base dell'avanzamento della spesa sostenuta (costo realizzato) come risultante dai dati di monitoraggio al raggiungimento delle soglie come di seguito elencate:

- ciascuna quota, ad eccezione dell'ultima, è trasferita qualora si raggiunga una ulteriore spesa sostenuta pari all'8% del valore complessivo dell'Intesa Istituzionale di Programma;
- l'ultima quota del 4% è trasferita fino alla concorrenza dell'intero valore dell'Intesa Istituzionale di Programma.

Il Ministero dello Sviluppo Economico verificherà il rispetto dei termini e procederà al calcolo della



quota tenendo conto di quanto già trasferito e speso nell'ambito dell'Intesa stessa al fine dell'effettivo trasferimento all'amministrazione regionale.

Per spesa sostenuta si intende la variabile "costo realizzato" che si desume dalla determinazione certificata del debito contratto a seguito dell'esecuzione della prestazione. Tale importo è inserito nel campo "costo realizzato" del "Piano dei costi" del Sistema di Monitoraggio (SGP).

Il costo realizzato coincide pertanto con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione previsti dai rispettivi ordinamenti ovvero qualora l'atto amministrativo che esaurisce la fase di liquidazione, per ragioni di ordinamento contabile, non possa essere perfezionato, può ritenersi assimilabile un provvedimento (di liquidabilità) adottato dallo stesso dirigente preposto in cui viene riconosciuto il debito e viene determinata, in base a titoli e documenti probatori, la somma da liquidare con la contestuale attestazione di precise ragioni che impediscono il perfezionamento contabile della liquidazione e che l'effetto sul sistema contabile viene rinviato ad un provvedimento successivo.

A seconda della tipologia di progetto il costo realizzato pertanto coincide:

- per la **realizzazione di opere e lavori pubblici**, con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione delle seguenti categorie di voci:
 - per i lavori: importo del SAL liquidato;
 - per le somme a disposizione: importo riconosciuto dall'atto amministrativo di liquidazione previsto da ciascun ordinamento;
- per l'**acquisizione di beni e servizi**, con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione della spesa;
- nel caso di **erogazioni di finanziamenti e aiuti a imprese e individui**, con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione. Nel caso particolare degli aiuti a titolarità regionale, ai fini del trasferimento delle risorse FSC, per costo realizzato può intendersi l'importo, riconosciuto ammissibile, riportato nel verbale di accertamento delle spese sostenute redatto da parte della commissioni preposte, laddove all'interno delle stesse sia presente un rappresentante dell'amministrazione centrale di riferimento indicato dalla direzione competente in materia di FSC.

3.6 Processo Controlli di secondo livello

3.6.1 Modalità e procedure

Le competenze del Servizio Controlli Comunitari, con riferimento agli interventi di cui alla delibera CIPE n.95/2012, sono di seguito elencate analiticamente:

- ❑ Svolgimento delle funzioni di Organismo di Controllo di secondo livello;
- ❑ Programmazione, gestione e rendicontazione delle attività di controllo;
- ❑ Adozione del manuale delle procedure che regola l'attività dell'audit ed definizione dei format dei documenti necessari alla propria attività (check list, modelli di controllo, ecc.);
- ❑ Tenuta dei rapporti con il Mise-UVER ed altri organismi nazionali che svolgono funzioni di Autorità di Controllo in materia di interventi finanziati con risorse FSC;
- ❑ Raccordo con i RUA, con l'OdC, con le strutture regionali e con gli Enti esterni alla Regione Umbria per le attività di controllo;
- ❑ Elaborazione e comunicazione di un Rapporto Annuale di sintesi della propria attività;

L'attività di audit, che sarà svolta tenendo conto degli standard di controllo internazionalmente riconosciuti, si articola in due fasi principali:



- ❑ in un primo tempo si procede alla verifica del livello di efficacia e di rispondenza di un sistema di gestione e controllo rispetto agli obiettivi di sana gestione e di coerenza con la normativa di riferimento al fine di valutare l'affidabilità del sistema;
- ❑ in un secondo momento, in seguito alla valutazione del sistema di gestione e controllo e sulla base di questa, viene espresso un giudizio sulla efficacia e affidabilità di tale sistema e sulla base di tale giudizio viene dimensionato il campione delle operazioni da sottoporre a verifica. La valutazione dei rischi fa riferimento al rischio intrinseco, costituito dalla probabilità di errori o irregolarità legati alla natura degli interventi e delle strutture di gestione, e al rischio di controllo, derivante dalla possibilità che eventuali errori o anomalie significativi non siano prevenuti o individuati e corretti dai meccanismi di controllo interno (di primo livello). L'attività di controllo prevede l'espletamento di verifiche da svolgersi su base annuale e il periodo di audit va da luglio dell'anno "n" a giugno dell'anno "n + 1" e il periodo di riferimento per il campione su base casuale è gennaio-dicembre dell'anno "n"; l'estrazione del campione statistico è casuale con periodicità annuale.

Tutti i soggetti interessati ai controlli dovranno garantire la massima collaborazione con l'AdA fornendo tempestivamente le notizie ed i documenti richiesti, inoltre i funzionari dell'AdA hanno diritto all'accesso presso i beneficiari e/o i percettori dei contributi al fine della dell'effettuazione dei controlli in loco.

Contemporaneamente per ogni anno viene elaborato un rapporto annuale di controllo che evidenzia le risultanze delle attività di audit effettuate e le eventuali carenze riscontrate.

Quando l'attività di controllo interessa un audit sui progetti, il Rapporto con le osservazioni viene inoltrato, al beneficiario finale, all'Organismo di coordinamento e al RUA con evidenziati i rilievi riscontrati e gli interventi necessari per correggere le lacune identificate. L'organismo controllato può naturalmente inviare eventuali controdeduzioni supportate da adeguati giustificativi

L'Organismo di controllo comunica, comunque, gli esiti del controllo al soggetto auditato, sia esso relativo ad un audit di sistema che sui progetti, anche in caso di esito positivo.

In caso di irregolarità riscontrate, l'Audit invia il proprio rapporto al soggetto controllato, al RUA, all'Organismo di coordinamento ciascuno per gli adempimenti di competenza.



FIGURA 1 - ORGANIGRAMMA STRUTTURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N.95/2012

